

N. R.G. 13440/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dr Maria Cristina Contini	Presidente relatore
dr. Silvia Orlando	Giudice
dr. Edoardo Di Capua	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13440/2015** promossa da:

MOZZI LETIZIA, C.F. MZZLTZ58S68H501M, con l'Avv. AUTERI PAOLO

ATTORE

contro

EDITRICE LA STAMPA SPA, C.F. 00486620016, con l'Avv. ROSSI EMILIANO

CONVENUTO

All'udienza del 23 novembre 2017 sono state rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

PER LA PARTE ATTRICE

Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, così giudicare;:

Accertare che la pubblicazione sul quotidiano LA STAMPA dell'inedito di Montanelli "La scorciatoia dei somari" e dei due articoli dello stesso "Quella valigia per Torino" e "Congedo dal Piemonte", nonché la diffusione dell'intervista citata, costituiscono violazione dei diritti d'autore appartenenti all'attrice;

B inibire l'ulteriore riproduzione degli articoli di cui sopra e di ogni altro scritto di Indro Montanelli senza il consenso dell'attrice fissando la somma dovuta per ogni violazione successivamente constatata;

Condannare la convenuta a risarcire i danni arrecati all'attrice con gli illeciti di cui sopra nella misura che verrà determinata in via equitativa;

D condannare la convenuta a risarcire i danni arrecati all'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

E autorizzare la pubblicazione dell'emananda sentenza con caratteri tripli del normale a cura dell'attrice e a spese della convenuta sui quotidiani IL CORRIERE

DELLA SERA, LA REPUBBLICA e LA STAMPA e su quest'ultimo quotidiano in prima pagina;

F condannare la convenuta a pagare spese, diritti e onorari di causa, anche a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;

in via istruttoria:

ammettere, occorrendo, prova testimoniale sul capitolo contenuto nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 23 novembre 2016, con i testi ivi indicati.

PER LA PARTE CONVENUTA

Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

nel merito:

respingere tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in atti;

in via istruttoria:

respingere tutte le istanze istruttorie dedotte da parte attrice;

ammettere i capi di prova per testi contenuti nel foglio di precisazione delle conclusioni depositati all'udienza del 23 novembre 2016, con il teste ivi indicato.

In ogni caso:

con il favore dei compensi e delle spese di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

IN FATTO

Letizia MOIZZI, quale erede del giornalista Indro Montanelli, ha convenuto in giudizio EDITRICE LA STAMPA s.p.a. assumendo le conclusioni indicate in epigrafe.

Ha esposto di avere constatato che in più occasioni la società convenuta aveva leso il diritto d'autore spettante all'attrice su alcune opere di MONTANELLI.

Si trattava, in particolare, della riproduzione integrale del testo di una lezione tenuta all'Università (pubblicazione avvenuta nell'edizione del quotidiano LA STAMPA in data 12 aprile 2009) e della pubblicazione, il 22 luglio 2011, di due articoli già in precedenza pubblicati da LA STAMPA negli anni 1973 e 1974 quando il giornalista lavorava per il quotidiano torinese.

Infine ha lamentato la diffusione, in abbinamento con il quotidiano, di un DVD di Fausto Coppi "*contenente anche una breve intervista a Indro Montanelli*".

Ha pertanto chiesto, previo accertamento della illiceità di tali pubblicazioni, la condanna della controparte al risarcimento dei danni, da commisurarsi al corrispettivo che l'attrice avrebbe potuto pretendere qualora avesse regolarmente prestato il consenso e, in ogni caso, tenendo conto dei vantaggi ricavati dall'autore della pubblicazione, oltre ai provvedimenti ulteriori di inibitoria e pubblicazione della decisione.

LA STAMPA si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

Ha infatti eccepito che la pubblicazione del contenuto della conferenza rientrava nella libera utilizzabilità dell'opera come disciplinata dall'art. 66 Legge Autore; di avere acquisito i diritti sugli articoli scritti da MONTANELLI su commissione de LA STAMPA negli anni 1973 e 1974, allorché tra le parti intercorreva un rapporto inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo o d'opera.

Con specifico riferimento alla diffusione del DVD in abbinamento con il quotidiano ha precisato che l'opera audiovisiva era un documentario della durata di 60 minuti sulla vita di Fausto Coppi, nell'ambito della quale vi era un intervento di tre minuti di Indro Montanelli.

Il documento poteva legittimamente essere diffuso da LA STAMPA che ne aveva acquistato i diritti di riproduzione dall'avente causa della titolare (LOGOS TV s.r.l.).



Ha chiesto in ogni caso il rigetto della domanda risarcitoria e dei provvedimenti ulteriori (pubblicazione e inibitoria).

Con provvedimento in data 24 febbraio 2016 sono state ammesse (in parte) le prove orali e, all'esito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Come risulta dalla dichiarazione di Cancelleria datata 27 marzo 2017 il fascicolo della presente causa (costituito in forma in parte telematica e in parte cartacea) non è stato reperito se non in data 10 marzo 2017 (il termine per il deposito delle repliche è scaduto il 13 febbraio 2017).

La causa è stata quindi decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 13 aprile 2017.

IN DIRITTO

La domanda proposta dalla parte attrice è solo parzialmente fondata.

“Lo scoop scorciatoia dell’asino”

Letizia MOZZI ha documentato che EDITRICE LA STAMPA s.r.l. (di seguito LA STAMPA) il giorno 12 aprile 2009 ha pubblicato un testo di Indro Montanelli definito “inedito” e intitolato “Lo scoop scorciatoia dei somari”.

La pubblicazione era preceduta dalla seguente nota: “con l’avvicinarsi del centenario della nascita di Montanelli, il 22 aprile, pubblichiamo il testo inedito dell’ultima lezione di giornalismo da lui tenuta all’Università di Torino il 12 maggio 1997”.

E’ pacifico in causa che Indro MONTANELLI aveva tenuto questa conferenza presso l’università degli Studi di Torino, organizzata presso la facoltà di Lettere e Filosofia nell’ambito del corso tenuto dal prof. Alberto Sinigaglia, giornalista della Stampa e Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Era un incontro aperto al pubblico e non riservato ai soli studenti iscritti al corso.

Il testo pubblicato da LA STAMPA costituisce, incontestatamente, la trascrizione del discorso allora tenuto da MONTANELLI del quale né la parte attrice né la parte convenuta hanno dimostrato (e per vero neppure allegato) l’esistenza di un esemplare in forma scritta, né antecedente alla conferenza né successivo, direttamente proveniente, come tale, dal relatore.

Sul punto infatti LA STAMPA ha eccepito che non risultava che MONTANELLI stesso ne avesse chiesto successivamente la trascrizione, né la circostanza è stata contestata dalla MOZZI che a sua volta non ha allegato di essere in possesso di un testo scritto corrispondente a quello pubblicato.

Neppure è stato prospettato dalle parti che detto intervento fosse stato, all’epoca, oggetto di una contrattazione di tipo economico e che quindi, in relazione ad esso, MONTANELLI avesse ricevuto un compenso.

La controversia verte invece sull’applicabilità, affermata da LA STAMPA e negata da MOZZI, dell’eccezione di cui all’art.66 Legge Autore che così recita: “i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto”.

La difesa della società convenuta ha innanzitutto rimesso al Tribunale di stabilire se effettivamente il discorso in questione possa considerarsi opera creativa e quindi tutelabile secondo le norme del diritto d’Autore.

Ritiene il Collegio che la risposta debba essere affermativa.



Come più volte affermato dalla giurisprudenza per aversi opera dell'ingegno è necessario (e sufficiente) che essa possa essere definita creativa, ossia espressione di una particolare attività intellettuale.

(V. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 04/02/2016, n. 2197 - Castiglione e altro c. Cagli e altro; Cassazione civile, sez. I, 13/11/2015, n. 23292 - Soc. Metalco c. Soc. City Design e altro).

L'opera di cui si controverte è costituita dal testo di una lezione tenuta dall'autore sul tema del mestiere del giornalista, frutto di autonoma elaborazione del relatore, il cui oggetto era una personale testimonianza della propria esperienza professionale.

Tali elementi sono più che sufficienti per ricondurla alle opere dell'ingegno aventi carattere creativo (non potendo sostenersi che si sia invece trattato di una mera riproduzione di contenuti privi di elaborazione) che, in quanto tali, godono della specifica tutela del diritto d'autore, né sul punto LA STAMPA ha offerto argomenti in senso contrario.

Entrambe le parti riconducono il testo oggetto di controversia alla categoria della "conferenza" e non invece a quella del discorso che sembrano avere, stando alla lettera del citato art. 66 Legge Autore, regimi differenti quanto all'operatività dell'eccezione al generale diritto di esclusiva spettante all'autore.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale convergente qualificazione, dato che non è contestato che si sia trattato di una dissertazione su uno specifico tema affidato al relatore, nell'ambito di un ciclo di lezioni universitarie.

Da ciò discende che la libera riproduzione di questo tipo di testi è soggetta alla specifica restrizione costituita, oltre che dall'obbligo di indicare la fonte, il nome dell'autore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto, anche dalla possibilità di pubblicare solo "estratti" del testo originale.

Come si è in precedenza osservato vi è controversia sulla possibilità di ritenere che quanto pubblicato da LA STAMPA il giorno 12 aprile 2009 sia un "estratto" oppure il testo integrale della lezione.

Infatti la parte convenuta ha fatto rilevare che, come risultava dal suo doc. 5, il testo pubblicato non conteneva tutto quanto detto pubblicamente dal relatore in quella occasione, essendone state omesse alcune parti ed essendo stato poi interamente omesso il dialogo successivamente intercorso tra MONTANELLI, SINIGAGLIA e i presenti.

La parte attrice ha confutato tale argomentazione evidenziando che i "tagli" indicati dalla controparte non impedivano di considerare superati i limiti eccezionali entro i quali era possibile la divulgazione di questo tipo di testi senza il consenso dell'autore.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni difensive della parte convenuta non possano essere condivise.

L'art. 66 Legge Autore è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli "estratti" di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi.

La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell'opera dell'ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della possibilità di divulgare il contenuto di un determinato evento.

Per "estratti" del testo, in questa chiara ottica di conciliazione di contrapposti legittimi interessi, non si può che intendere la citazione di singoli brani dell'opera, in un più ampio contesto di divulgazione informativa.



Nel presente caso LA STAMPA, nella pubblicazione contestata, non si è limitata a ricordare l'evento con semplici citazioni di parti della conferenza ma la ha esplicitamente riprodotta, senza tagli, nella sua parte essenziale, costituita dalla dissertazione.

L'eliminazione di alcune parti, e in particolare quelle indicate dalla convenuta, aveva infatti il diverso (e unico) scopo di rendere il testo fruibile anche in forma scritta, come confermato dalla stessa presentazione del "pezzo", infatti presentato dal giornale come "inedito" di MONTANELLI.

Si può ritenere che vi fosse, sia pure in senso lato, un interesse e uno scopo informativo nella pubblicazione di questo testo anche anni dopo l'evento (che risaliva al 1997) in occasione dell'approssimarsi del centesimo anno dalla nascita dell'illustre relatore.

Nella disposizione citata, d'altra parte, non si rinvergono indicazioni circa la necessità che, per restare nei limiti dell'eccezione, l'editore debba effettuare la pubblicazione allo specifico fine di dare informazione dell'evento in epoca prossima al suo accadimento, elemento che implicherebbe l'obbligo di osservare anche una certa contestualità temporale tra la conferenza e la pubblicazione consentita di un suo estratto.

E' invece chiaro che scopo della norma è contemperare in linea generale, come del resto ben argomentato dalle parti, i contrapposti interessi che sono sintetizzati nel c.d. three step test, che si può riassumere nella necessità di mantenere il principio della libera citazione di parti di discorsi o conferenze pubbliche nell'ambito di casi specificamente previsti (l'art. 66 Legge Autore pone l'eccezione in presenza di uno scopo informativo), di evitare che l'eccezione contrasti con lo sfruttamento normale dell'opera (l'art. 66, nel limitare la possibilità di citazione libera agli estratti si attiene a questo parametro) e, al contempo, con modalità tali da non arrecare pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare del diritto.

Se, quindi, si può ritenere che LA STAMPA abbia operato nell'ambito del suo diritto di "informare" il pubblico dell'evento del quale era stato protagonista, anni prima, Indro Montanelli nella città di Torino, in occasione del centenario della sua nascita, si deve nondimeno affermare che la convenuta ha ecceduto i limiti previsti dall'art. 66 Legge Autore invocato dalla parte attrice avendo svolto tale informazione non limitandosi alla pubblicazione di "estratti" ma pubblicando la parte della dissertazione che costituiva la "lezione" pubblica in senso proprio.

Deve pertanto escludersi la liceità della pubblicazione dell'inedito apparso, in occasione del centenario della nascita dell'autore, sul quotidiano LA STAMPA il giorno 12 aprile 2009.

"Quella valigia per Torino" e "Congedo dal Piemonte"

E' pacifico in causa che gli articoli così intitolati erano apparsi sul quotidiano LA STAMPA in data 8 settembre 1973 e 21 aprile 1974 in un momento in cui Indro Montanelli era legato da un rapporto contrattuale con EDITRICE LA STAMPA in forza del quale scriveva come titolare di una rubrica intitolata "CONTROCORRENTE".

L'accordo tra le parti prevedeva che *"questa dicitura sarebbe apparsa di "spalla", tutte le settimane sulla Terza Pagina domenicale de LA STAMPA"* (v. deposizione SINIGAGLIA all'udienza del 10 maggio 2016).



Entrambi gli articoli sono stati pubblicati insieme, lo stesso giorno, il 22 luglio 2011 in occasione del decimo anniversario della morte del giornalista: *“Dieci anni dopo quel che resta di Montanelli”*, questo il titolo della pubblicazione di Michele Brambilla (si veda il doc. 8, di p. attrice).

Sostiene LA STAMPA di avere acquisito, in forza dell'allora esistente contratto di collaborazione, il diritto di ripubblicare anche successivamente e senza limiti temporali gli articoli scritti da MONTANELLI su commissione dell'editore nel periodo di vigenza del contratto.

Inoltre a sostegno del proprio diritto di ripubblicazione, ex art. 39 Legge Autore, la parte convenuta ha richiamato le disposizioni relative all'opera *“collettiva”*, come definita dall'art. 3 Legge Autore, costituita dal giornale all'interno del quale erano per la prima volta comparsi gli articoli oggetto di contestazione.

La parte attrice ha contestato la fondatezza di queste difese in quanto i diritti di utilizzazione di un'opera creata in esecuzione di un contratto, come era quello che legava giornalista ed editore, dovevano intendersi ceduti al committente entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto.

Né il diritto di ripubblicazione poteva essere basato sull'essere il quotidiano un'opera *“collettiva”*, in quanto tale era il singolo numero del quotidiano, ma nel caso oggetto di controversia la pubblicazione era stata effettuata in forma separata, quale parte di un altro e diverso quotidiano, molti anni dopo.

Tenuto conto delle difese della convenuta era suo onere provare il contenuto degli accordi intercorsi con il giornalista quando fu stipulato il contratto di collaborazione per la rubrica CONTROCORRENTE.

E' stata offerta prova testimoniale, avendo LA STAMPA dato atto di non essere più in possesso del contratto, sebbene fosse stato stipulato in forma scritta.

Dalla testimonianza resa da Alberto Sinigaglia in ordine alle condizioni contrattuali pattuite tra LA STAMPA e MONTANELLI non si ricava però la prova che l'editore si fosse riservato il diritto di ulteriore riproduzione degli articoli dopo la loro prima pubblicazione nell'opera *“collettiva”* costituita dal quotidiano, tale intendendosi il *“numero”*, ogni giorno differente, in quanto costituito dall'insieme delle pubblicazioni in esso contenute in ciascun diverso giorno.

Alberto Sinigaglia, per quanto qui di rilievo, ha dichiarato: *“sul contenuto economico di questa collaborazione non conosco la cifra esatta, posso dire di avere appreso da lui che si trattava di un compenso molto alto, cosa che all'epoca era più consueta ... con riferimento ai diritti di utilizzazione economica degli articoli nulla so di diretto, non avendo letto il contratto ... allora LA STAMPA era molto scrupolosa nel pretendere dai suoi collaboratori e redattori l'esclusiva, intendo dire che chi lavorava per LA STAMPA non poteva firmare o pubblicare su un altro quotidiano ... non so dire ce vi sia stato un accordo specifico circa l'utilizzo futuro degli articoli un volta che fosse cessato il rapporto con MONTANELLI; posso solo dire che LA STAMPA si difendeva bene contrattualmente nel senso che era molto rigorosa nel pattuire che quello che veniva scritto apparteneva al giornale stesso ...”* inoltre il teste ha dichiarato di non avere avuto mai la possibilità di leggere direttamente il contratto in questione.

Non vi è quindi prova che la società convenuta avesse acquistato oltre che la *“firma”* in esclusiva di MONTANELLI per il periodo di vigenza del contratto anche l'ulteriore diritto di sfruttamento futuro e separato degli articoli scritti in quel periodo dal giornalista.

Come eccepito, inoltre, dalla parte attrice deve inoltre escludersi che LA STAMPA possa vantare il diritto di ripubblicazione in base all'art. 38 della Legge Autore.

Infatti, benché il quotidiano possa essere definito ai sensi degli artt. 38 e seguenti Legge Autore, come "opera collettiva", con i conseguenti preminenti diritti spettanti all'editore, esso mantiene tale qualifica esclusivamente con riferimento a ciascun numero, quale frutto dell'insieme dei contributi di cui è composto.

Si deve quindi escludere che un articolo, benché abbia fatto parte a suo tempo dell'opera collettiva "quotidiano", sia soggetto per questo solo fatto al diritto di ripubblicazione al di fuori del singolo numero andato in edicola.

Nel caso in esame LA STAMPA non ha ripubblicato l'intero numero dei quotidiani che, il 8 settembre 1973 e il 21 aprile 1974, contenevano i due articoli oggetto di controversia che, invece, sono stati ripubblicati insieme nel diverso contesto del numero del 22 luglio 2011, quando è stato ricordato il decennale dalla scomparsa dell'autore.

Deve pertanto escludersi la liceità della pubblicazione dei due scritti in esame, non avendo la società convenuta dimostrato di avere acquisito il diritto per la loro ripubblicazione e non avendo, al contempo, richiesto il consenso alla attuale titolare dei diritti a suo tempo spettanti a Indro MONTANELLI.

Il DVD

E' pacifico che LA STAMPA ha diffuso, in abbinamento con il quotidiano, l'opera multimediale di cui al doc.11 di p. attrice.

Si tratta di una pubblicazione su Fausto Coppi nella quale è compreso lo stralcio di una più ampia intervista rilasciata da MONTANELLI, che aveva conosciuto il campione, appositamente rilasciata per contribuire all'opera in questione.

Le modalità con cui era stata ottenuta l'intervista sono state ricordate dal teste Franco ROSTAGNO, all'epoca titolare della LOGOS TV che, con specifico riferimento alle condizioni relative all'utilizzo delle immagini e voce di MONTANELLI, ha così dichiarato:

"ricordo che nel caso specifico non fu fatta firmare una liberatoria, in tutti i casi faccio presente che lo scopo dell'intervista e come sarà utilizzata; in questo caso avevo spiegato che la sua intervista sarebbe "finita" insieme a quelle di altri personaggi e con materiale di repertorio che avevamo e che era la cosa fondamentale per ricordare la figura di Fausto Coppi;

penso, anzi sono sicuro perché lo faccio sempre, di avergli detto che la cassetta sarebbe andata in edicola e che gliene avrei data una copia... dissi sicuramente che la cassetta sarebbe andata in edicola ... per quanto attiene al compenso devo dire che mai, tranne che in tre occasioni, su circa 1.500 interviste che ho fatto nella vita ... mi è stato chiesto un compenso; in questo caso non mi fu chiesto nulla né prima né dopo, né io- come prassi nel settore - offrii nulla; tengo a sottolineare che avevo fatto presente che si trattava di un lavoro in ricordo di una persona cui MONTANELLI era molto legato ...".

Il teste Mauro PIOLI ha confermato di avere prodotto l'opera per LOGOS TV e successivamente di avere acquistato l'archivio di LOGOS quando è fallita.

Sostiene l'attrice di essere titolare di un diritto d'autore sull'intervista resa nell'occasione da MONTANELLI, mentre LA STAMPA contesta la stessa possibilità di enucleare l'intervista del giornalista dal complesso dell'opera i cui diritti spettavano esclusivamente a LOGOS TV che li aveva ceduti a PGM VIDEO COOPERATIVA e

PGM VIDEO s.r.l. e infine LA PRESSE s.p.a. che il 30 dicembre 2010 aveva stipulato con la convenuta un contratto di cessione dei diritti di distribuzione insieme al quotidiano LA STAMPA.

Osserva il Collegio che con riferimento a questa pubblicazione difetta, innanzi tutto, una chiara prospettazione del diritto d'autore fatto valere.

La parte attrice infatti neppure allega che i tre minuti della più ampia intervista rilasciata da Montanelli in ricordo dell'amico Fausto Coppi abbiano un intrinseco contenuto autoriale, né indica altre ragioni per le quali la video intervista a suo tempo rilasciata nell'ambito della realizzazione del documentario di cui al doc.11 dovrebbe ricadere nella protezione del diritto d'autore.

Tale rilievo potrebbe essere già di per sé sufficiente al rigetto della domanda.

Si deve però aggiungere che l'allegazione della parte attrice secondo cui sarebbe stata LA STAMPA ad attivarsi e operare per inserire tre minuti di intervista di Indro MONTANELLI nell'opera dedicata a Fausto Coppi è stata smentita dall'istruttoria svolta che ha dimostrato che l'opera multimediale era stata realizzata e prodotta da Franco Rostagno e Mauro Pioli per LOGOS TV.

In ogni caso LA STAMPA ha provato, con la deposizione di Franco ROSTAGNO, che MONTANELLI aveva dato il proprio consenso per la diffusione dell'opera nei termini in cui la stessa è avvenuta, senza pretendere alcun compenso e senza subordinare il consenso all'inserimento del suo contributo audiovisivo, a ulteriori limitazioni.

I relativi diritti di diffusione dell'opera, così come acquisiti da ROSTAGNO, sono stati poi oggetto di successive cessioni l'ultima delle quali intercorsa tra LA PRESSE e l'odierna convenuta che, quindi, legittimamente la poteva diffondere in abbinamento con il quotidiano LA STAMPA, senza pregiudizi alcuno in capo alla odierna attrice.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda di accertamento della violazione del diritto d'autore spettante a Letizia MOZZI sull'intervista rilasciata da Indro MONTANELLI e poi inserita nel DVD prodotto sub 11 debba essere rigettata.

Il danno

Il prezzo del consenso

La parte attrice chiede di essere risarcita del danno connesso alla pubblicazione dell'inedito tratto da una conferenza e dei due articoli di cui si è detto, in misura che tenga conto del "*giusto prezzo del consenso*" e dei "*rilevanti vantaggi*" che LA STAMPA ha ricavato dalla pubblicazione delle opere in questione.

Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria possa essere accolta limitatamente alla pubblicazione dei due articoli comparsi sul quotidiano LA STAMPA il giorno 22 luglio 2011.

Con riferimento, invece, al testo inedito della conferenza tenuta da MONTANELLI ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria non possa essere accolta, per difetto di un effettivo pregiudizio patrimoniale.

Il testo inedito

Si è in precedenza osservato che la pubblicazione effettuata da LA STAMPA eccedendo i limiti consenti dall'art. 66 Legge Autore ha avuto ad oggetto un'opera che non consta che l'autore avesse creato e diffuso se non in forma di testo orale.

Infatti né l'attrice né la convenuta hanno svolto allegazioni in tal senso, così come non risulta che MONTANELLI avesse chiesto di essere economicamente compensato per questa lezione universitaria sul giornalismo.



E' chiaro, sulla base delle allegazioni di fatto svolte dalla parte convenuta, che la prolusione sia stata registrata e non ha costituito oggetto di contestazioni di sorta il fatto che si sia trattato di registrazione legittima, ossia operata con il consenso dell'autore e nella sua piena consapevolezza.

E' poi pacifico che MONTANELLI non abbia successivamente chiesto all'organizzazione che lo aveva invitato - e neppure alla convenuta - una trascrizione della sua prolusione.

Questi elementi fanno ritenere in modo convergente che l'utilizzo normale dell'opera - per l'autore - sia consistito e si sia risolto nella semplice partecipazione, probabilmente gratuita, all'evento, senza una prospettiva di futura ulteriore utilizzazione.

Solo per effetto dell'iniziativa autonomamente assunta da LA STAMPA, senza il consenso della parte attrice, il testo orale della conferenza è divenuto un testo scritto, dotato - solo a questo punto - di autonoma utilizzazione.

La convenuta infatti ne ha curato la trascrizione e la ha così resa fruibile anche a coloro che alla lezione del 1997 non avevano partecipato.

Questo comporta che, fermi restando gli aspetti di illiceità che hanno caratterizzato le modalità della pubblicazione di cui si è detto in precedenza, l'attività posta in essere dalla convenuta, oltre a ledere il diritto di esclusiva spettante all'odierna attrice, ha al contempo anche creato le condizioni - che non risulta esistessero prima del suo intervento - per la futura utilizzabilità del testo della conferenza in forma scritta, nell'interesse dell'odierna attrice.

E' principio noto quello secondo cui: *"In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito..."* così Cassazione civile, sez. III, 30/09/2014, n. 20548.

Si ritiene che nel presente caso sia stata pienamente integrata questa ipotesi, con conseguente impossibilità di configurare una lesione patrimoniale in capo a Letizia MOZZI per non aver ricavato il giusto prezzo del consenso alla pubblicazione, in quanto compensata dalla acquisizione, per effetto delle attività di trascrizione poste in essere da LA STAMPA, del testo scritto di un'opera che era invece originariamente solo orale e come tale non era idonea alla pubblicazione su carta stampata.

Dal fatto indubbiamente illecito posto in essere dalla convenuta (pubblicazione integrale, in contrasto con il disposto dell'art. 66 Legge Autore) idoneo a causare una lesione al patrimonio dell'odierna attrice è così contemporaneamente sorto un corrispondente vantaggio patrimoniale costituito dalla disponibilità dell'opera in forma commercialmente utilizzabile e pronta per future pubblicazioni.

Osserva inoltre e conclusivamente il Collegio che è la stessa attrice ad avere allegato e provato (come di seguito meglio evidenziato) che l'opera di MONTANELLI conserva, anche a distanza di anni dalla scomparsa dell'autore, un rilevante interesse editoriale, sicché si deve escludere che la pubblicazione, sia pure non autorizzata, dell'inedito di cui si controverte abbia di per sé compromesso irrimediabilmente il valore commerciale del pezzo e la sua futura utilizzabilità da parte della attuale titolare dei diritti d'autore.

"Quella valigia per Torino" e "Congedo dal Piemonte"

Deve essere invece accolta la domanda risarcitoria per la pubblicazione dei due articoli in questione.

Moizzi, allo scopo di dare prova del valore di mercato degli articoli scritti da Indro MONTANELLI, ha prodotto due dichiarazioni di stima firmate, rispettivamente, da Giulio Anselmi e Ferruccio de Bortoli (documenti 15 e 16) che indicano che l'ipotetico compenso per uno scritto di Indro MONTANELLI, nel 2007, aveva un valore compreso tra i 10 e i 15 mila euro.

Si tratta di valutazioni contestate dalla parte convenuta per motivi che il Collegio ritiene condivisibili.

Infatti, pur provenendo da autorevoli esponenti del giornalismo, esse sono completamente prive di esplicitazione dei parametri di valutazione (non vengono fatte neppure differenze tra i tipi di scritti, sia per contenuto che per epoca) che hanno condotto alla valutazione operata dai due giornalisti che, per questo, risulta completamente apodittica.

Nulla aggiunge il capo di prova dedotto sul punto dalla parte attrice (che quindi viene ritenuto inammissibile) e riproposto in sede di precisazione delle conclusioni, parimenti privo degli elementi pertinenti che i due firmatari hanno tenuto presenti al momento della dichiarazione da loro rilasciata.

In concreto in anni successivi al 2007 (cui entrambe le valutazioni si riferiscono) MOZZI ha provato che il compenso ottenibile "sul mercato" per consentire la ripubblicazione di un articolo del giornalista era di €2.500 (oltre IVA), come risulta dai documenti 12 e 13.

Si deve tener conto nel presente caso, ai fini della valutazione del prezzo del consenso, della sede risarcitoria nella quale viene operata la liquidazione, nella quale non può non tenersi conto, oltre che dei prezzi "di mercato", anche di ulteriori fattori e principalmente il fatto che la convenuta ha operato illegittimamente, a differenza di coloro che, invece, hanno acquisito il previo consenso alla pubblicazione.

Conseguentemente l'importo liquidabile per ciascun articolo non può che essere superiore a quello che LA STAMPA avrebbe molto probabilmente pagato se avesse chiesto preventivamente il consenso alla odierna attrice.

Nell'operare tale valutazione si deve tenere anche conto di tutte le circostanze del caso concreto e quindi delle modalità con cui gli articoli sono stati pubblicati, sia pure senza il necessario consenso della titolare dei diritti e precisamente:

- La chiara finalità celebrativa del giornalista e del valore della sua opera, elementi che comportano che dalla pubblicazione siano derivati anche effetti non interamente negativi per il patrimonio dell'odierna danneggiata, detentrica dei diritti d'autore di MONTANELLI il cui prestigio non è diminuito, ma anzi confermato nel tempo dalla pubblicazione;
- L'assenza di una rivendicazione di titolarità del diritto di pubblicazione in contrasto con il diritto dell'erede (per cui la pubblicazione non necessariamente induce il pubblico a ritenere che MOZZI non sia titolare del diritto d'autore sugli articoli realizzati quando MONTANELLI lavorava a LA STAMPA).

Considerando tutti questi elementi il Tribunale ritiene equo liquidare a titolo di risarcimento in favore dell'attrice la somma complessiva di €10 mila per la pubblicazione dei due articoli, già attualizzata.

La somma in questione dovrà essere corrisposta dalla convenuta maggiorata degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Le altre domande dell'attrice: l'inibitoria e la pubblicazione



La richiesta di inibitoria deve essere accolta in relazione al testo “inedito” e ai due articoli, essendo insorta controversia effettiva tra le parti circa l’esistenza in capo a LA STAMPA del diritto di pubblicare i testi senza il consenso del titolare dei relativi diritti d’autore.

LA STAMPA ha infatti sostenuto di avere diritto di procedere alle pubblicazioni contestate senza mai assumere formalmente, in corso di causa, l’impegno a non pubblicare ulteriormente tali scritti senza il consenso dell’avente diritto, né ha dichiarato formalmente di avere perso interesse alla loro eventuale futura.

Deve essere fissata una penale di €5mila per ogni violazione successivamente accertata dell’inibitoria che precede.

Non si ritengono invece sussistenti i presupposti per disporre la pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 166 Legge Autore *“sull’istanza della parte interessata o d’ufficio il giudice può ordinare che la sentenza vanga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ripetutamente a spese della parte soccombente”*.

La misura correttiva della pubblicazione non costituisce, quindi, un rimedio automatico nei casi di accertata violazione del diritto d’autore.

La finalità della misura è di contribuire al risarcimento del danno in forma specifica anche attraverso la corretta informazione al mercato in ordine all’effettiva titolarità dei diritti in contestazione.

E’ pertanto necessario, sulla base delle circostanze del caso concreto, che si profili l’effettiva necessità di questo rimedio.

Nel presente caso la parte attrice, che pure ne ha fatto richiesta, nulla ha indicato di specifico sul punto.

Ritiene il Collegio che tali specifiche esigenze informative non sussistano in considerazione della episodicità delle lamentate violazioni, mai connotate dalla rivendicazione di diritti esplicitamente in conflitto con quelli della odierna attrice, né con modalità che siano state lesive (per il contenuto o il contesto) dell’immagine e della fama dell’autore.

La domanda ex art. 96 c.p.c.

La parte attrice ha chiesto la condanna di LA STAMPA al risarcimento del danno da “lite temeraria”.

La parziale infondatezza delle pretese di MOZZI rende evidentemente infondata in radice la pretesa risarcitoria in questione.

Le spese

Le spese, secondo il principio generale seguono la soccombenza.

Nel presente caso, tenuto conto della parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite in misura di un terzo.

I restanti due terzi, come di seguito liquidati, dovranno essere rimborsati dalla parte convenuta, maggiormente soccombente, in favore della parte attrice.

Il credito per le spese di lite sorge al momento della loro liquidazione da parte del giudice, ed essa deve essere pertanto effettuata sulla base delle norme in tale momento vigenti e quindi ex art. 9 comma 2 D.l. n.1/2014 come convertito, e in base al DM 10 marzo 2014, n.55.



Tali spese, in difetto di pattuizione tra la parte vittoriosa e il suo difensore, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità alta) e degli effetti della decisione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate oltre che del pregio dell'opera prestata si liquidano per il presente grado:

fase di studio €1.050;

fase introduttiva €888;

fase istruttoria €2.200;

fase decisoria €1.944;

e così in totale €6.082, oltre a €690,66 per esposti e oltre successive occorrendo, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte:

- 1) Dichiara tenuta e condanna EDITRICE LA STAMPA s.p.a. a pagare a Letizia MOZZI la somma di €10.000 con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- 2) Inibisce a EDITRICE LA STAMPA s.p.a. di pubblicare, senza il consenso dell'attrice, i seguenti scritti di Indro Montanelli :
“testo della lezione tenuta da Indro Montanelli all'università di Torino il 12 maggio 1997”;
“Quella valigia per Torino”;
“Congedo dal Piemonte”;
- 3) Fissa per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria che precede la somma di €5.000;
- 4) Rigetta nel resto le domande della parte attrice;
- 5) Dichiara compensate le spese di lite in misura di un terzo;
- 6) Dichiara tenuta e condanna EDITRICE LA STAMPA s.p.a. a rimborsare alla controparte i restanti due terzi di tali spese, liquidati in €6.082, oltre a €690,66 per esposti e oltre successive occorrendo, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale in data 7 aprile 2017.

Il Presidente relatore
Dr. Maria Cristina Contini